

Sentenza n. 1721/2023 pubbl. il 16/05/2023  
RG n. 3150/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**


**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3150 dell'anno 2020 discussa all'udienza del 16/05/2023

**TRA**





rappresentate e difese dall' avv. MANCA SIMONA MADDALENA procuratore domiciliatario;

Ricorrente

**C O N T R O**

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA**

Rappresentato e difeso dall'avv. 

Resistente

**Oggetto: diritto alla ricostruzione integrale della carriera per passaggio di ruolo**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 22.06.2020, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premessò di essere stata assunta nei ruoli della scuola statale dal 1.9.2001, con la qualifica di insegnante di scuola primaria; di aver chiesto e ottenuto, a far data dall'a.s. 2011/2012, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore- esponeva che, alla conclusione del periodo di prova nel nuovo ruolo, aveva chiesto la ricostruzione di carriera con il riconoscimento integrale sia del servizio di ruolo maturato nella scuola primaria sia dell'anno di prova svolta nella scuola secondaria; lamentava che era stato applicato il criterio della temporizzazione che aveva portato al computo di un'anzianità pregressa di 8 anni 4 mesi e 0 giorni senza il computo dell'anno di prova.

Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 83 del DPR n. 417/74, chiedeva accertarsi il diritto alla corretta ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, contributivi e assistenziali, di tutti gli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola primaria oltre che dell'anno di prova con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive.

Solo in data successiva al deposito del ricorso (precisamente in data 28.2.2021) la ricorrente depositava la documentazione relativa ai fatti di causa, attestante il servizio prestato dalle ricorrenti presso il MIUR ed i decreti di ricostruzione della carriera effettuata dal MIUR e contestati nel presente giudizio.



Si costituiva l'Amministrazione resistente che preliminarmente eccepiva la prescrizione dei crediti invocati; nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

\*\*\*

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi che seguono.

Giova riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie.

L'art. 2 del D.L. n. 370/70 che prevede: "*Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandi femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a «buono» o corrispondente*".

La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nell'articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 che così prevede: "*Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni*".

Altresì il successivo art. 83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 rubricato "*Passaggio ad altro ruolo*" stabilisce che "*In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera*".

La legge 11 luglio 1980, n. 312 all'art. 57, commi 1 e 2, prevede che "*I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 art 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.*"

Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore.

L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore fosse valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.



L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i *"I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit."*

In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.

Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.

*"In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, D.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l' art. 57, L. n. 312 del 1980 e l' art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo"* (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 29/01/2013).

Il D.P.R. 31.5.1974, n. 417, infatti, ha consentito, a determinate condizioni, la mobilità orizzontale fra ruoli docenti delle scuole di grado superiore, con valutazione per intero, nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo inferiore.

Il successivo art. 57 della legge 11.7.1980, n. 312 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna.

L'art. 57 cit., d'altra parte, non potrebbe non implicare -per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito- l'applicazione dell'art. 83 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417; una lettura restrittiva di quest'ultima



disposizione (testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), in modo tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti -e non anche tutti quelli ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312/80- implicherebbe incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento.

Una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli "non di ruolo" (cfr. in termini giurisprudenza citata).

Ciò posto, ritiene il giudicante di condividere l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte investita della questione del computo integrale dell'anzianità di servizio in caso di passaggio di ruolo del docente dalla scuola materna alla scuola superiore (Cass S.U. 9144/16), ribadendo di recente tali principi nella sentenza n. 22722/22 (resa a S.U.), principi che, stante l'identità di ratio, paiono applicabili anche al caso in esame riguardante l'ipotesi di passaggio dal ruolo della scuola primaria alla scuola secondaria, risultando irragionevole una diversa valutazione di ipotesi siffatte, stante l'identica ratio.

Nello specifico, dalla documentazione prodotta dal MIUR, si rileva che le ricorrenti risultano essere state docenti di ruolo nella scuola dell'infanzia rispettivamente:

██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2006

██████████ dal 1.9.1983 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2006

██████████ dal 1.9.1986 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2001

██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2015

██████████ dal 1.9.1999 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2016

██████████ dal 1.9.2004 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2007

██████████ dal 1.9.2004 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2007

██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2003

Altresì dalla documentazione in atti le seguenti ricorrenti risultano essere state docenti di ruolo nella scuola primaria rispettivamente:

██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2015

██████████ dal 10.9.1983 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2003

██████████ dal 1.9.1991 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2009

██████████ dal 1.9.1991 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2016

██████████ dal 1.9.1997 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2006

██████████ dal 1.9.1991 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2005



██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2016  
██████████ dal 1.9.1983 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2007  
██████████ 10.9.1983 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2011  
██████████ dal 1.9.1996 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2008  
██████████ dal 1.9.1990 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2011  
██████████ dal 1.9.1991 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2007  
██████████ dal 1.9.2001 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2011  
██████████ dal 1.9.1995 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2007  
██████████ dal 1.9.1999 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2011  
██████████ dal 1.9.1991 e che il passaggio di ruolo nella scuola secondaria è avvenuto il 1.9.2009.

Orbene, pacifico che nel caso di specie il passaggio di ruolo dalla scuola primaria o dell'infanzia alla scuola secondaria è avvenuto con il criterio della temporizzazione che, per quanto precede, non risulta corretto.

Pertanto l'Amministrazione resistente è tenuta a provvedere alla ricostruzione della carriera delle docenti suindicate sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi dalle stesse prestati presso la scuola dell'infanzia o presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria, con applicazione delle posizioni stipendiali progressive secondo i CCNL pro tempore vigenti.

Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal MIUR, distinguendo tra la prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera e la prescrizione delle conseguenze economiche.

Giova dunque richiamare i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte (da ultimo con sent. Cass 2232/20; idem 33226/22) *"che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, "l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione"*.

Pertanto con riferimento alla richiesta di condanna pecuniaria deve tenersi conto dell'eccezione di prescrizione, che comporta l'estinzione del diritto alle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente la notificazione del ricorso giudiziario (avvenuta il 18.3.2021), primo atto documentato in giudizio con cui le ricorrenti hanno avanzato al MIUR la presente richiesta di ricostruzione della carriera.



Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, la domanda va accolta e l'amministrazione resistente va condannata alla ricostruzione della carriera delle ricorrenti con il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici, degli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola materna e la scuola primaria con condanna dell'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero a far data dal 18.03.2016 (quinquennio precedente la notifica del ricorso), oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, come previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 per i crediti lavorativi dei pubblici dipendenti.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI LECCE**

visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente alla ricostruzione della carriera delle ricorrenti sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi dalle stesse prestati presso la scuola materna o la scuola primaria e presso la scuola secondaria, con applicazione delle posizioni stipendiali progressive secondo i CCNL pro tempore vigenti;

- condanna il Ministero a corrispondere, in favore delle ricorrenti, le conseguenti differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione, e, quindi, a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del 18.3.2021, con la maggiorazione degli interessi legali come per legge.

Spese di lite compensate.

Lecce, li 16/05/2023

Il Giudice

Dott Donatella De Giorgi

